

**Sentenza:** n. 201 del 10 giugno 2010

**Materia:** finanza regionale, imposte e tasse

**Limiti violati:** 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto della Regione Siciliana; art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Siciliana

**Oggetto:** articoli 8, comma 1, lettera f); 10, comma 1, lettere a) e b); 11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1, lettere b) e c); 19; 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)

**Esito:** questione inammissibile per gli artt. 8, comma 1, lettera f); 10, comma 1, lettere a) e b); 11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1, lettere b) e c); 19  
Questione non fondata per l'art. 27, comma 7

**Estensore nota:** Carla Paradiso

La Corte costituzionale è chiamata a decidere sul ricorso della Regione Siciliana promosso per questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 1, lettera f); 10, comma 1, lettere a) e b); 11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1, lettere b) e c); 19; 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); all'intero d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).

In riferimento agli articoli 8, comma 1, lettera f) e 10, lettera a) e b), secondo la ricorrente le norme ivi previste interferiscono «*sull'impianto dell'art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia, incidono sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all'attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale*», perché le soppressioni dei trasferimenti statali di spesa non risultano compensate con un gettito partecipativo dell'IVA e dell'IRPEF, che la Sicilia ha già come risorse

*proprie*. Ciò determinerebbe una notevole contrazione dei mezzi finanziari regionali ed un “*notevole squilibrio*” delle risorse finanziarie disponibili, pregiudicando la stessa possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza delle risorse finanziarie, in violazione anche dei principi derivanti dagli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda poi le censure nei confronti degli articoli 11, comma 1, lettere b) e f) e 12, comma 1, lettere b) e c), la ricorrente denuncia che tali norme determinano l'effetto di una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in base all'articolo 36 del proprio Statuto ed al d.P.R. n. 1074 del 1965. Infatti, essendo la Regione Siciliana già titolare «di tutto il gettito dei cespiti tributari », parte di esso, secondo gli impugnati principi di delega, dovrebbe alimentare anche il finanziamento degli enti locali. Tale finanziamento è posto non a carico dello Stato, ma della Regione stessa, la quale subisce, pertanto, una riduzione del gettito tributario, senza alcun meccanismo compensativo. Inoltre, tale compartecipazione ai tributi erariali in favore degli enti locali a carico della Regione risulta indeterminata e, pertanto, il meccanismo in questione «*pregiudicherebbe la possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie*», con violazione anche degli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione.

La Regione Siciliana censura anche quanto previsto dall'articolo 19 poiché ritiene che la norma violi gli articoli 32 e 33 dello Statuto siciliano, i quali, attribuendo alla Regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con l'eccezione dei beni riguardanti la difesa o i servizi di carattere nazionale, vietano allo Stato di sottrarre alla Regione beni ad essa già trasferiti ed individuano nella Regione medesima la titolare esclusiva dei beni non ancora trasferiti o non più utili alla difesa o ai servizi nazionali.

Un'ultima censura riguarda l'articolo 27, comma 7 che istituisce, all'interno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma i cui compiti “*potrebbero*” rivelarsi una duplicazione di quelli della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto speciale, o comunque condizionarne i lavori.

La Consulta vaglia preliminarmente l'eccezione presentata dall'Avvocatura dello Stato che ritiene inammissibili le questioni sollevate ad eccezione di quella nei confronti dell'articolo 27, comma 7, della legge 42/2009.

La Consulta ritiene effettivamente inammissibili le questioni relative agli articoli 8, 10, 11 12 e 19 poiché la “*clausola di esclusione*” contenuta nell'articolo 1 della legge 42/2009, non impugnato, stabilisce che gli unici principi della delega in materia di federalismo fiscale che si applicano alle Regioni speciali e alle Province autonome sono quelli contenuti negli articoli 15, 22 e 27.

La Corte ritiene, invece, ammissibile la questione posta nei confronti dell'articolo 27, comma 7

La questione è, però, ritenuta dalla Corte costituzionale non fondata poiché il tavolo di confronto istituito dall'articolo 27, comma 7, della legge 42/2009 e la Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana sono del tutto diversi sia in ordine alla loro composizione che per quanto riguarda le funzioni e gli ambiti operativi: «*l'organo statutario -*

*composto da quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato – è titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato art. 43, esso «determinerà le norme» relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del personale dello Stato sia all'attuazione dello statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di tali specifici obiettivi. Il «tavolo di confronto» – cui intervengono gli indicati membri del Governo e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale – non ha, invece, alcuna funzione di partecipazione al procedimento di produzione normativa, perché la disposizione censurata si limita ad attribuirgli compiti e funzioni politico-amministrativi non vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di studio («linee guida, indirizzi e strumenti»), nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione censurata. >>.*

La Corte conclude, quindi, che non vi è pertanto alcuna violazione della disposizione statutaria poiché le funzioni sono differenti.